

Brescia, lì 09/02/2022

OGGETTO: CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 2022

L'art. 1 co. 44 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), riconosce un credito d'imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali :

- "ordinari"
- e "Industria 4.0",

che differisce per alcuni aspetti dal precedente credito d'imposta previsto dall'art. 1 co. 184 - 197 della L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) e modificato dall'art. 1 co. 1051-1063 della L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021).

Per meglio comprendere le analogie e le differenze del credito di imposta per investimenti in beni strumentali previsto dalla legge finanziaria 2020 e dalla legge finanziaria 2021, nella tabella che segue le due vengono messe a confronto:

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Legge finanziaria 2020	Legge finanziaria 2021	Legge finanziaria 2022
<p>Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020, in sostituzione della proroga di superammortamenti e iperammortamenti, è previsto un nuovo credito d'imposta.</p>	<p>Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 2022 (con termine "lungo" 30.6.2023) è previsto un nuovo credito d'imposta.</p>	<p>Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati per gli anni dal 2023 al 2025 (con termine "lungo" 30.6.2026)</p> <p>Per i beni "ordinari", investimenti effettuati entro il 31.12.2022 (termine "lungo" 30.6.2023), oltre il quale il credito di imposta scompare</p>
<p>Misura dell'agevolazione</p> <p>Il credito d'imposta "generale", relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi non "4.0", è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):</p>	<p>Misura dell'agevolazione</p> <p>Il credito d'imposta "generale", relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non "4.0", è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):</p>	<p>Misura dell'agevolazione</p> <p>Il credito d'imposta "generale", relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi "ordinari" non "4.0", è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):</p> <p>per gli investimenti effettuati dal 01/01/2022 al 31.12.2022:</p>

<ul style="list-style-type: none"> · nella misura del 6% del costo; · nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. 	<p>per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> · nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile); <p>per gli investimenti effettuati nel 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> · nella misura del 6% del costo; · nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. 	<ul style="list-style-type: none"> · nella misura del 6% del costo; · nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. <p><i>Il credito d'imposta "generale", relativo agli investimenti in beni immateriali strumentali nuovi non "4.0", è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):</i></p> <p>per gli investimenti effettuati dal 01/01/2022 al 31.12.2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> · nella misura del 6% del costo; · nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milioni di euro.
<p><i>Per gli investimenti in beni "4.0" compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> · 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; · 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro. 	<p><i>Il credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali "4.0", compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto (solo alle imprese):</i></p> <p>per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, · del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro · e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro; <p>per gli investimenti effettuati nel 2022:</p>	<p><i>Il credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali "4.0", compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto (solo alle imprese):</i></p> <p>per gli investimenti effettuati dal 01.01.2022 al 31.12.2022, nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, · del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro · e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro; <p>per gli investimenti effettuati dal 01.01.2023 al 31.12.2025:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> · nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, · del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro · e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro. 	<ul style="list-style-type: none"> · nella misura del 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, · del 10% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro · e del 5% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.
<p>Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto:</p>	<p>Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato:</p>	<p>Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese)</p>
<ul style="list-style-type: none"> · nella misura del 15% del costo; · nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro. 	<ul style="list-style-type: none"> · nella misura del 20% del costo; · nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. 	<ul style="list-style-type: none"> · nella misura del 20% del costo; · nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
		<p>per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> · nella misura del 20% del costo; · nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
		<p>per gli investimenti effettuati dal 01.01.2024 al 31.12.2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> · nella misura del 15% del costo, · nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
<p>Modalità di utilizzo dell'agevolazione</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> · è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24; 	<p>Modalità di utilizzo dell'agevolazione</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> · è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24; 	<p>Modalità di utilizzo dell'agevolazione</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> · è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;

<ul style="list-style-type: none"> · spetta per i beni materiali (sia "ordinari" che "4.0") in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all'anno) e per i soli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali (1/3 all'anno); 	<ul style="list-style-type: none"> · spetta per i beni materiali e immateriali (sia "ordinari" che "4.0") in tre quote annuali di pari importo (1/3 all'anno); · per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un'unica quota annuale; 	<ul style="list-style-type: none"> · spetta per i beni materiali e immateriali (sia "ordinari" che "4.0") in tre quote annuali di pari importo (1/3 all'anno); · per i soggetti che hanno effettuato investimenti in beni materiali "ordinari" dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un'unica quota annuale; · per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni immateriali "ordinari" dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un'unica quota annuale;
<ul style="list-style-type: none"> · nel caso di investimenti in beni materiali "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione. 	<ul style="list-style-type: none"> · nel caso di investimenti in beni "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione. 	<ul style="list-style-type: none"> · nel caso di investimenti in beni "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione.
<p>Dicitura in fattura</p> <p>Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell'agevolazione: "Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019".</p>	<p>Dicitura in fattura</p> <p>Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell'agevolazione: "Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 1051-1067, Legge 178 del 30.12.2020".</p>	<p>Dicitura in fattura</p> <p>Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell'agevolazione: "Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 1051-1067, Legge 178 del 30.12.2020" modificato dall'articolo 1, comma 44, L. 234/2021 .</p>

<p>Perizia</p> <p>Per i beni "4.0" di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è richiesta una perizia tecnica.</p>	<p>Perizia asseverata</p> <p>Per i beni "4.0" di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è richiesta una perizia asseverata.</p>	<p>Perizia asseverata</p> <p>Per i beni "4.0" di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è richiesta una perizia asseverata.</p>
<p>NEWS Chiarimento del Mise</p> <p>Per i beni "4.0" di costo unitario inferiore a 300.000,00 euro, è richiesto che gli adempimenti volti a dare data certa alle certificazioni dei tecnici, si applicano anche alle autocertificazioni del titolari, nella pratica, le stesse vanno inviate via PEC o raccomandata.</p>	<p>NEWS Chiarimento del Mise</p> <p>Per i beni "4.0" di costo unitario inferiore a 300.000,00 euro, è richiesto che gli adempimenti volti a dare data certa alle certificazioni dei tecnici, si applicano anche alle autocertificazioni del titolari, nella pratica, le stesse vanno inviate via PEC o raccomandata.</p>	<p>NEWS Chiarimento del Mise</p> <p>Per i beni "4.0" di costo unitario inferiore a 300.000,00 euro, è richiesto che gli adempimenti volti a dare data certa alle certificazioni dei tecnici, si applicano anche alle autocertificazioni del titolari, nella pratica, le stesse vanno inviate via PEC o raccomandata.</p>
<p>Cessione beni</p> <p>Si perde il beneficio se cessione entro 31.12.N+2</p>	<p>Cessione beni</p> <p>Si perde il beneficio se cessione entro 31.12.N+2</p>	<p>Cessione beni</p> <p>Si perde il beneficio se cessione entro 31.12.N+2</p>

Con la risposta all'istanza di interpello n. 394/2021 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di interconnessione del bene; di seguito si fornisce una sintesi dei chiarimenti forniti.

Nel caso in cui l'interconnessione dei beni avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione la normativa prevede:

- che sia comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta dall'anno di entrata in funzione sulla base delle aliquote previste per i beni "ordinari" non 4.0,
- rinviando la fruizione del credito d'imposta "in misura piena" maggiorata a partire dall'anno dell'avvenuta interconnessione.

In questo caso l'ammontare del credito d'imposta "in misura piena" fruibile dall'anno di interconnessione dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza.

Il contribuente può anche scegliere di attendere l'interconnessione e fruire solo del credito di imposta "in misura piena".

Non prevedendo la norma alcun limite temporale entro il quale il bene debba essere interconnesso e i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l'agevolazione debbano essere acquisiti, ma determinando l'interconnessione in periodi diversi il solo slittamento in avanti del momento dal quale è possibile fruire del maggior

credito, l'Agenzia ha ribadito i vincoli posti sono in questo caso, cioè che:

- **le caratteristiche tecniche, richieste dalla disciplina 4.0, siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo o messa in funzione** (ovviando alla pratica da taluni proposta di interconnettere un bene in un periodo successivo a seguito di " upgrade" del bene mediante installazione di componenti aggiuntivi);
- il soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche e di interconnessione richieste permanga per l'intero periodo di tempo in cui il contribuente fruisce del credito d'imposta.

Studio Dott. Begni & Associati